Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 12 novembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.380** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 ottobre 1963, n. **1472.**

Concessione di un contributo straordinario di lire 6 miliardi a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.) un contributo straordinario di lire 6 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà inscritta nello stato della previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65.

Art. 2.

All'onere di lire 3 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1963-64 si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato, ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — JERVOLINO — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 4 novembre 1963, n. **1473.**

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Giuseppe Cappi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali dell'onorevole Giuseppe Cappi.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 6 novembre 1963, n. **1474.**

Modificazioni dell'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono sostituiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, dai seguenti:

« Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora alla scadenza del decimo anno dalla data del provvedimento di inquadramento non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il decennio di servizio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963, n. 1475.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze statistiche e demografiche è soppresso l'insegnamento di: « Statistica aziendale e analisi di mercato ». Sono invece, aggiunti i seguenti insegnamenti:

Statistica aziendale;
Analisi di mercato;
Politica economica.

Art. 48. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze statistiche e attuariali sono aggiunti i seguenti:

Statistica aziendale;
Analisi di mercato;
Politica economica.

Art. 50, relativo alle modalità degli esami di laurea della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta e nella discussione di un tema orale. Gli argomenti della dissertazione scritta e del tema orale vengono scelti dal candidato tra le materie fondamentali del primo biennio. Uno dei due argomenti deve riguardare la metodologia statistica.

L'esame di laurea consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta e nella discussione di almeno due su tre temi orali vertenti su materie fondamentali del corso di studi del candidato.

Per la laurea in Scienze statistiche e demografiche, dei quattro temi uno deve riguardare la Statistica metodologica e uno la Demografia.

Per la laurea in Scienze statistiche ed attuariali uno dei quattro temi deve riguardare la Metodologia statistica ed uno la Matematica finanziaria e istituzioni di Matematica attuariale o la Tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita o la Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali o la Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni o l'Economia e finanza delle imprese di assicurazione o la Statistica assicurativa.

I temi della dissertazione scritta, e quelli da svolgere oralmente devono essere approvati dal preside, sentiti i professori delle materie.

Il tema della dissertazione scritta deve essere presentato sei mesi prima della sessione di laurea ».

Art. 65. — All'elenco degli Istituti della Facoltà di magistero sono aggiunti i seguenti:

Per i gruppi: *A* (Materie letterarie); *A1* (Lingue e letterature straniere); *B* (Pedagogia);

Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna, che è anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi delle discipline storico-artistiche.

Per i gruppi: *A* (Materie letterarie) e *B* (Pedagogia);

Istituto di sociologia, che è anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi sociologici.

Art. 88. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica, indirizzo organico-biologico, è aggiunto quello di: Spettrochimica, mentre cambiano denominazione i seguenti insegnamenti complementari dello stesso indirizzo:

« Misure elettriche » in « Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali) »;

« Spettroscopia » in « Spettroscopia (corso speciale per chimici e chimici industriali) »;

« Spettroscopia e radiofrequenza » in « Spettroscopia a radiofrequenza ».

Dopo il secondo capoverso delle norme che seguono l'elenco degli insegnamenti complementari viene inserito il seguente comma: « L'insegnamento complementare di « Spettroscopia » per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, si intende come corso speciale per chimici industriali ».

Prima dell'ultimo capoverso viene inserito il seguente comma: « In tal caso la Facoltà, considerati i nuovi insegnamenti complementari introdotti e la necessità della coordinazione dei corsi consiglia la scelta degli insegnamenti complementari tra quelli che, nell'ordine degli studi, sono sottolineati ».

Art. 89. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

Analisi chimica strumentale;

Spettroscopia (corso speciale per chimici e chimici industriali).

L'insegnamento complementare di « Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale » del corso di laurea in Chimica industriale muta denominazione in « Chimica delle fermentazioni ».

Art. 90. — Alle propedeuticità di esami dei corsi di laurea in Chimica e in Chimica industriale sono aggiunte le seguenti:

Non si può essere ammessi a sostenere lo esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
analisi chimica strumentale;	Chimica analitica, Esercizi di Analisi chimica quantitativa:
Spettroscopia.	Chimica analitica.

Art. 97, relativo al corso di laurea in matematica per l'indirizzo applicativo è così modificato:

« Sono insegnamenti fondamentali oltre quelli comuni ai tre indirizzi (generale, didattico, applicativo) per l'indirizzo applicativo uno dei seguenti, a scelta:

Analisi numerica, Calcolo delle probabilità;

Astronomia, Meccanica celeste ».

Terzo anno.

Insegnamento fondamentale per l'indirizzo applicativo (oltre quelli comuni ai tre indirizzi secondo il gruppo scelto):

I) Analisi numerica;

II) Astronomia.

Quarto anno.

Insegnamento fondamentale per l'indirizzo applicativo (secondo il gruppo scelto):

I) Calcolo delle probabilità;

II) Meccanica celeste.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica indirizzo didattico è aggiunto quello di: « Calcolo delle probabilità ».

Art. 109, relativo agli Istituti della Facoltà di farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di farmacia sono annessi i seguenti Istituti:

1) Istituto di chimica farmaceutica e tossicologia;

2) Istituto di farmacologia e farmacognosia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale dele leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. **1476.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Cristo Re e San Giovanni Battista, in zona « Prato Inferiore » del comune di Ploaghe (Sassari).

N. 1476. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sassari in data 8 settembre 1957, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 21 e 31 maggio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Cristo Re e San Giovanni Battista, in zona « Prato Inferiore » del comune di Ploaghe (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. 1477.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in Parrocchia dell'espositura di San Sebastiano, in frazione Resia del comune di Curon-Venosta (Bolzano).

N 1477. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bressanone in data 29 dicembre 1932, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 1° febbraio e 1° giugno 1963, relativo all'elevazione in Parrocchia della espositura di San Sebastiano, in frazione Resia del comune di Curon-Venosta (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. *1478.*

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in località Pilotti del comune di Penna San Giovanni (Macerata).

N. 1478. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 19 marzo 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in località Pilotti del comune di Penna San Giovanni (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° agosto 1954, n. 846, relativa alla esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco conclusa a Parigi il 14 marzo 1954;

Visto lo statuto della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco, approvato con decreto interministeriale 16 settembre 1957;

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1963 con cui si è provveduto alla nomina per un triennio dei sei membri del Consiglio di amministrazione della predetta Società rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;

Rilevato che, in seguito alla nomina dell'ing. Aldo Fraschetti a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, occorre provvedere alla sostituzione del medesimo;

Vista la designazione del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Il prof. ing. Giuseppe Rinaldi è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Società italiana

per azioni per il traforo del Monte Bianco, per il triennio in corso, in sostituzione dell'ingegnere Aldo Fraschetti, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1963

LEONE

(9511)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1963.

Determinazione delle quantità suppletive di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre durante l'anno 1963.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto i propri decreti in data 8 novembre 1962 riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 novembre 1962 ed in data 12 agosto 1963 riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 9 settembre 1963, con i quali venivano assegnati i quantitativi di stupefacenti che alcune ditte erano autorizzate a produrre nel corso dell'anno 1963:

Visti i testi delle Convenzioni e Protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Tenuto conto delle rimanenze di stupefacenti esistenti al 20 ottobre 1963 presso le ditte produttrici di tali sostanze, allo stato di basi pure o solificate;

Considerato le prevedibili esigenze normali di stupefacenti a scopo medico o scientifico;

Ritenuto l'opportunità di procedere all'assegnazione suppletiva di ulteriori quantitativi di codeina, diidrocodeina ed idrocedone;

Decreta:

1) La ditta Carlo Erba, con sede in Milano, via Imbonati n. 24, è autorizzata a produrre nel corso dell'anno 1963:

Codeina base . . . . kg. 130
Diidrocodeina base . . . . » 20
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

2) La ditta Sircai, con sede in Milano, via Folli 46, 48, è autorizzata a produrre nel corso dell'anno 1963:

Codeina base . . . kg. 130
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

3) La ditta Sifac, con sede in Milano, via Lomellina n. 10, è autorizzata a produrre nel corso dell'anno 1963:

Codeina base . . . . kg. 150
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

4) La ditta Salars, con sede in Camerlata, via San Francesco n. 5 (Como), è autorizzata a produrre nel corso del 1963:

Codeina base . . . . kg. 170
Diidrocodeina base . . . . » 10
Idrocodone base . . . . » 6
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

Roma, addì 25 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(9470)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti in data 30 settembre 1963, registro n. 66 Pubblica istruzione, foglio n. 360, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Juliani Domenico in data 22 gennaio 1962 avverso la decisione pronunciata in data 25 novembre 1961 con la quale la Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il Provveditorato agli studi di Napoli, respingeva il gravame prodotto dal citato insegnante avverso il provvedimento di decadenza della nomina adottato nei suoi confronti dal provveditore agli studi.

(9214)

Autorizzazione all'Università di Perugia ad acquistare un terreno

Con decreto del prefetto di Perugia, in data 5 ottobre 1963, n. 53321, l'Università degli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 5.00.0000 un appezzamento di terreno edificatorio di proprietà dello stesso Comune, sito in via dell'Elce di Sotto, distinto in catasto al foglio n. 234, della complessiva superficie di mq. 121.

(9216)

Autorizzazione all'Università di Catania ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Catania in data 18 settembre 1963, n. 28238.1.14.6/1, l'Università degli studi di Catania è stata autorizzata ad acquistare dalla signora Sebastiana Nicosia al prezzo di L. 1.000.000, la metà dell'immobile sottodescritto, non riportato in catasto:

striscia di terreno sita in Catania, circostante l'ex edificio condominiale di via Gallo n. 32 dai lati di levante, mezzogiorno e tramontana, della superficie complessiva, nello interno di mq. 33,34 e confinante da tre lati con l'edificio condominiale predetto e da altri tre lati con il cortile della villa Cerami, di proprietà dell'Università.

(9217)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1963, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 82, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Carmelo Pecora avverso la delibera 7 luglio 1961 dal Comitato centrale I.N.C.I.S., riguardante la mancata assegnazione di un alloggio al ricorrente.

(9219)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1963, foglio n. 91, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto da Moser Laura avverso il provvedimento con cui il sindaco di Trento le ha negato l'autorizzazione a trasferire il proprio esercizio per la vendita di frutta e verdura nell'ambito della frazione di Gardolo di Trento.

(9346)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Caltagirone

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Caltagirone, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde (2° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lett. *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato dal procuratore generale presso la Corte di appello di Catania.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Catania.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 200, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200 dall'uffiicale dello stato civile del Comune di origine

se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1963
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 337. — Gallucci

(9404)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Avezzano

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Avezzano, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde (1° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato dal procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di L'Aquila.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 200, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività

professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero:

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1963

Il Ministro: Bosco

***Registrato alla Corte dei conti**, addì 23 ottobre 1963*
***Registro n. 12 Grazia e giustizia**, foglio n. 338.* — Gallucci

(9403)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro:

A) Carriera direttiva:

1) a quaranta posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in ingegneria; 2) a venti posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in medicina e chirurgia; 3) a trenta posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in economia e commercio, o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime; 4) a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche; 5) a venticinque posti di consigliere di 3ª classe, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

B) Carriera di concetto:

1) a trentacinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale; 2) a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a candidati muniti di diploma di geometra; 3) a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a candidati muniti di diploma di perito agrario; 4) a trentadue posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a periti tecnici industriali; 5) a cinquanta posti di vice segretario, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica, o di maturità scientifica o di ragioniere e perito commerciale.

C) Carriera esecutiva:

1) a centonovanta posti di applicato aggiunto, al quale possono partecipare i candidati muniti di diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Sono indetti nei ruoli delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del personale dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, i seguenti concorsi per esami:

A) *Carriera direttiva*:

1) a quaranta posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in ingegneria;

2) a venti posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in medicina e chirurgia;

3) a trenta posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in economia e commercio, o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime;

4) a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;

5) a venticinque posti di consigliere di 3ª classe, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

B) *Carriera di concetto*:

1) a trentacinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale;

2) a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a candidati muniti di diploma di geometra;

3) a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a candidati muniti di diploma di perito agrario;

4) a trentadue posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a periti tecnici industriali;

5) a cinquanta posti di vice segretario, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di ragioniere e perito commerciale.

C) *Carriera esecutiva*:

1) a centonovanta posti di applicato aggiunto, al quale possono partecipare i candidati muniti di diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Per la partecipazione ai concorsi delle carriere direttiva e di concetto non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori od equipollenti.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui sopra coloro che, essendo muniti del titolo di studio richiesto, posseggono i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Ai fini dell'ammissione ai concorsi sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Ai concorsi nel ruolo della carriera direttiva a trenta posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in economia e commercio, o in scienze coloniali, o in scienze economico-marittime; a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze coloniali; a venticinque posti di consigliere di 3ª classe, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; ai concorsi nel ruolo della carriera di concetto a trentacinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a ragionieri e periti commerciali; a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a geometri; a cinquanta posti di vice-segretario, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica o di maturità scientifica, o di ragioniere e perito commerciale possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dallo impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato allo articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

p) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, articolo 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Santa Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni, o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a quarantacinque anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8).

9) Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Domande di ammissione

Per partecipare ai concorsi, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio dell'Ispettorato del lavoro - Divisione VIII, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

I candidati che partecipano ai concorsi per la carriera direttiva dovranno inoltre indicare la lingua estera prescelta, tra quelle previste dal programma di esame e quelli che partecipano al concorso per la carriera esecutiva dovranno dichiarare in quale delle sedi, indicate nel successivo art. 3, intendano sostenere le prove scritte. I candidati di quest'ultimo concorso che omettano l'indicazione della sede d'esame presso la quale intendono sostenere le prove scritte, saranno assegnati d'ufficio ad una delle sedi, tra quelle di cui al successivo art. 3, che l'Amministrazione riterrà più vicina alla residenza indicata da ciascun candidato nella domanda di ammissione.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto, relativo al concorso a cui partecipano.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno:

a) per i concorsi delle carriere direttiva e di concetto presso la sede di Roma, salva la facoltà della istituzione di altre sedi periferiche di esame in relazione al numero degli aspiranti;

b) per il concorso della carriera esecutiva presso le sedi di Torino, Genova, Milano, Padova, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale si riserva la facoltà di sopprimere, tra le sedi anzidette, quelle presso le quali il numero degli aspiranti al concorso sarà inferiore a 50 assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una delle sedi soppresse. Non sono consentite variazioni nella scelta della sede indicata nella domanda.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui ai programmi riportati per ciascun concorso in allegato al presente bando.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate:

ai candidati che partecipano ai concorsi per la carriera direttiva otto ore di tempo;

ai candidati che partecipano ai concorsi per la carriera di concetto sei ore di tempo;

ai candidati che partecipano al concorso per la carriera esecutiva quattro ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

A) Concorsi per le carriere direttiva e di concetto:

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

B) Concorso per la carriera esecutiva:

Sono ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova pratica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga, in ciascuna di esse, la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata; l'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale Ispettorato del lavoro Divisione VIII, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dall'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, e degli idonei oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tali pubblicazioni si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale Ispettorato del lavoro Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato allo art. 1 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 200, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il guidizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente articolo 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei

coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 200 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare numero 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova nella qualifica specificata, per ciascun concorso, nell'art. 1.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione di ciascuna graduatoria secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo di quelli messi a concorso per la carriera direttiva e di un quinto per le altre carriere.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico del coefficiente iniziale corrispondente alla qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, gli altri assegni fissi, nonchè l'indennità mensile di vigilanza o il premio speciale previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Art. 13.

Commissioni di esami

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e saranno composte come segue:

I) Per ciascuno dei concorsi nella carriera direttiva:

a) da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) da due docenti universitari delle materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;

c) da due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, di cui al programma di esame.

II) Per ciascuno dei concorsi nella carriera di concetto:

a) da un impiegato dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

b) da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, insegnanti le materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;

c) da due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

III) Per il concorso nella carriera esecutiva:

a) da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

b) da quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1963
Registro n. 9 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 352. — LA TORRE

ALLEGATO N. 1

Schema della domanda di partecipazione ai concorsi della carriera direttiva del ruolo dell'Ispettorato del lavoro

(da inviarsi su carta
da bollo da L. 200)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione VIII - Via Flavia n. 6 - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a (1) . . . . nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . in data . . . . presso l'Università di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . , e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . (inglese, francese o tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (2) . . . .

(1) A seconda del titolo di studio posseduto:

a quaranta posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in ingegneria; a venti posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in medicina e chirurgia; a trenta posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime; a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche; a venticinque posti di consigliere di 3ª classe, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

(2) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Visto, *il Ministro*: DELLE FAVE

ALLEGATO N. 2

Schema della domanda di partecipazione ai concorsi della carriera di concetto nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro

(da inviarsi su carta
da bollo da L. 200)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione VIII - Via Flavia n. 6 - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a (1) . . . . nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . presso la scuola . . . . di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . .,ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . , e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (2) . . . .

(1) A seconda del titolo di studio posseduto:

a trentacinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale; a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a candidati muniti di diploma di geometra; a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a candidati muniti di diploma di perito agrario; a trentadue posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a periti tecnici industriali; a cinquanta posti di vice segretario, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica, o scientifica, o di ragioniere e perito commerciale.

(2) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Visto, *il Ministro*: DELLE FAVE

ALLEGATO N. 3

Schema della domanda di partecipazione al concorso a centonovanta posti di applicato aggiunto nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

(da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione VIII
Via Flavia n. 6 - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a centonovanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . presso la scuola . . . . di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . ., e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Fa presente di voler sostenere le prove scritte presso la sede di . . . . (Torino, Genova, Milano, Padova, Bologna, Roma, Bari, Palermo, Cagliari).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Visto, *il Ministro*: DELLE FAVE

ALLEGATO N. 4

PROGRAMMI DI ESAME

Concorso a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.

PROVE SCRITTE

a) *Fisica tecnica*:

1) produzione del calore: apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori; apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori;

2) combustibili solidi, liquidi e gassosi; utilizzazione industriale del calore; impianti di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento dell'aria;

3) produzione del freddo; macchine frigorifere; impianti frigoriferi;

4) macchine termiche e idrauliche; macchine a vapore alternative, turbine a vapore, condensatori; motori a combustione interna; cicli e diagrammi; turbine idrauliche; pompe a stantuffo; pompe centrifughe; ventilatori; compressori; serbatoi a pressione;

5) elettrotecnica: principi generali; cenni sulle macchine elettriche statiche; generatori, motori e convertitori; impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione, di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle centrali elettriche e delle cabine di trasformazione;

6) tecnica dell'illuminazione: generalità; vari tipi di lampade e dati relativi; sistemi di illuminazione; illuminazione artificiale di interni e di esterni.

b) *Tecnologie speciali* (una delle seguenti, a scelta del candidato):

1) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

2) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

3) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

4) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate.

5) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

c) *Scienza delle costruzioni*:

1) resistenza dei materiali. Tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

2) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; strutture in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulla fisica tecnica, tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta, scienza delle costruzioni, verterà anche sulla legislazione sociale (tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione; assegni familiari e integrazione salariale ai lavoratori dell'industria. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica. L'Ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di possedere cognizioni elementari di lingua francese, o inglese, o tedesca, a sua scelta.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

ALLEGATO N. 5

Concorso a venti posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia.

PROVE SCRITTE

a) patologia del lavoro;
b) igiene generale;
c) legislazione sulla tutela igienico-sanitaria del lavoro e sulla previdenza sociale.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sull'igiene del lavoro; sull'infortunistica, nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di possedere cognizioni elementari di ordinamento amministrativo e di diritto e procedura penale (la legge penale; codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione; nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze ed ordinanze).

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Concorso a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime.

PROVE SCRITTE

a) diritto del lavoro;
b) legislazione sociale;
c) ragioneria e computisteria.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sull'economia politica, sul diritto commerciale, sul diritto amministrativo, sulla merceologia, sulla statistica metodologica, su elementi di diritto penale (la legge penale; Codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozione di pena, pene principali e accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione), su elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria, sentenze e ordinanze), su elementi di contabilità di Stato, nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Concorso a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

PROVE SCRITTE

1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) economia politica.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul diritto commerciale, sul diritto amministrativo, sulla statistica metodologica, su elementi di diritto penale (la legge penale: Codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozione di pena, pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione), su elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze), su elementi di contabilità dello Stato, nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Concorso a venticinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

PROVE SCRITTE

a) diritto del lavoro;
b) legislazione sociale;
c) diritto amministrativo.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul diritto commerciale, sull'economia politica, sulla statistica metodologica, su elementi di diritto penale (la legge penale; Codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozione di pena, pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione), su elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze), su elementi di contabilità dello Stato, nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Concorso a trentacinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dello Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

PROVE SCRITTE

1) Diritto e legislazione del lavoro: il rapporto di lavoro; le fonti del rapporto di lavoro, costituzione del rapporto di lavoro; diritti ed obblighi delle parti; estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro; avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale: i patronati di assistenza; l'assistenza ai pensionati ed agli orfani dei lavoratori; l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori; le case per i lavoratori. La cooperazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica. L'Ispettorato del lavoro, compiti ed organizzazione. Organismi internazionali operanti nel campo del lavoro.

2) Computisteria e ragioneria: Computisteria: Interesse e sconto; conti correnti.

Ragioneria generale: L'amministrazione e l'organizzazione delle aziende; il capitale nelle imprese, elementi attivi e passivi, principali ed accessori, capitale fisso e circolante, immobilizzato e disponibile; capitale nominale, capitale versato, riserve. L'inventario: criteri di valutazione degli elementi del patrimonio nelle imprese, in relazione ai fini ed alla data dell'inventario. La gestione aziendale; bilanci di previsione; analisi dei fatti amministrativi; le rilevazioni contabili; scritture elementari e sistematiche; metodi di scritture; la partita doppia. I conti, loro distinzioni. I libri obbligatori, principali e facoltativi; il giornale. Apertura dei conti; rile-

vazione dei fatti di gestione; controlli numerici della partita doppia bilanci di verificazione. Chiusura dei conti, scritture rettificative; la rilevazione dei risultati lordi; la determinazione a fine esercizio degli ammortamenti e deperimenti, delle svalutazioni e rivalutazioni, dei ratei e risconti, dei fondi di oscillazione valori e di rischi; scritture relative. I bilanci loro formazione, la destinazione dell'utile netto di esercizio.

Ragioneria speciale Le società commerciali: classificazione: scritture relative alla costituzione, alla rilevazione ed al riparto degli utili Disposizioni di legge relative al riparto degli utili; aumenti e diminuzioni di capitali. Prestiti obbligazionari. Le società cooperative in particolare. Le imprese mercantili, particolarità delle aziende di commercio per conto proprio e delle aziende di commercio di intermediazione. Le imprese industriali; studi e preventivi di impianto; analisi degli elementi generali e speciali del costo di produzione: ammortamenti; scritture elementari del magazzino; della mano d'opera e della lavorazione; conti e scritture della contabilità generale: chiusura dei conti: operazioni di inventario; criteri di valutazione; conto industriale e bilancio di esercizio.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su:

3) Nozioni di ordinamento amministrativo: Principi della organizzazione amministrativa. Ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri, organi interni dei Ministeri, le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali: l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo, cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa; (il prefetto e gli altri organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali dell'Amministrazione governativa. L'Amministrazione indiretta dello Stato; il Comune (elementi costitutivi; organi del Comune); la Provincia (elementi costitutivi; organi dell'Amministrazione provinciale); la Regione (Regioni autonome costituite; organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego; diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

4) Nozioni di merceologia: Dai prodotti naturali ai prodotti finiti. La trasformazione dei prodotti naturali. Materie prime, prodotti semilavorati, sottoprodotti. Prodotti minerali, metalli e leghe; materiali da costruzione; ceramiche; vetri; principali prodotti chimici; combustibili e derivati; prodotti alimentari vegetali (cereali e derivati, farine, pane e paste alimentari; zuccheri; bevande alcooliche; la conservazione degli alimenti vegetali): prodotti alimentari animali (lavorazione e conservazione della carne e del pesce; l'industria lattiero-casearia); olii ed altre sostanze grasse alimentari, industriali e prodotti derivati (olio d'oliva e olii di semi, olii animali; grassi vegetali ed animali; glicerina, saponi, candele); prodotti della secrezione dei vegetali (gomme, resine, estrazione degli olii essenziali, specie di agrumi); estratti concianti; l'industria conciaria; fibre tessili principali (cenni sui filati e sui tessuti); l'industria boschiva; l'industria della carta.

5) Elementi di statistica metodologica. Concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; Media aritmetica, media geometrica, altre medie; Valore mediano; Moda o norma; Rapporti. Rappresentazioni grafiche.

6) Elementi di diritto penale: La legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene nozione di pena: pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione.

7) Elementi di procedura penale: Nozione del processo penale; azione penale; esercizio della azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Concorso a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dello Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra.

PROVE SCRITTE

1) Costruzioni: Materiali da costruzione: pietre naturali (estrazione, lavorazione); pietre artificiali in genere e laterizi in particolare (fabbricazione, caratteristiche, impiego); legname usato nelle costruzioni (preparazione, stagionatura, conservazione, pregi e difetti); metalli usati nelle costruzioni, calci, gessi, cementi, ghiaie, sabbie, pozzolane, malte, calcestruzzi (dosatura, preparazione, uso).

Resistenza dei materiali; generalità sulle sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici; carico a limite di elasticità, di snerbamento e di rottura, carico e grado di sicurezza; sollecitazione e impiego delle formule corrispondenti. Studio elementare della flessione delle travi; cenni sulla sollecitazione composta di pressione e di flessione; cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta; applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di robustezza e al calcolo sommario di travi e strutture nei casi più semplici. Muri di fabbrica, muri speciali, pilastri, archi e piattabande.

Cemento armato: generalità, proprietà dei materiali costituenti il cemento armato e proprietà del conglomerato di cemento per quanto si riferisce all'azione meccanica, termica, chimica, ecc.; preparazione dei materiali componenti il cemento armato, descrizione particolareggiata delle strutture più comuni nelle opere di cemento armato.

Solai di legno, di ferro e solai speciali; volte e loro misurazione, tetti e terrazze: scale, opere complementari, fondazioni, consolidamento dei terreni.

Computi metrici di tutte le strutture, sommari e particolareggiati.

Impianti di cantiere.

Capitolati di appalto, tariffe di prezzi, regolamenti edilizi e di igiene.

2) Contabilità dei lavori: Organizzazione tecnico amministrativa delle aziende di costruzione. Elementi che costituiscono il patrimonio di un'azienda di costruzioni criteri per la loro identificazione, misurazione e valutazione ai fini dello accertamento della consistenza patrimoniale (in particolare, della valutazione dei lavori in corso); l'inventario generale di un'azienda di costruzione.

Le scritture elementari nelle aziende di costruzioni. Libri elementari comuni ad altre aziende, scritture speciali amministrativo-contabili delle aziende di costruzioni, con particolare riguardo a quelle richieste per lavori eseguiti per conto dello Stato e di Enti pubblici (manuale del direttore dei lavori; giornale dei lavori; libretti a misura e delle provviste, liste settimanali: registro di contabilità: sommario del registro di contabilità; stati di avanzamento; certificati di pagamento delle rate di acconto; registro dei pagamenti; stato finale).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su

3) Legislazione sociale. Avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzine (assegni familiari; integrazione salariale ai lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica.

L'Ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

4) Nozioni di ordinamento amministrativo: L'Amministrazione diretta centrale; organi attivi (il Capo dello Stato; il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa (il Prefetto e gli organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo.

L'Amministrazione indiretta dello Stato: il Comune (elementi costitutivi, organi del Comune): la Provincia (elementi costitutivi: organi dell'Amministrazione provinciale); la Regione (Regioni autonome costituite; organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

5) Elementi di statistica metodologica: Concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; Media aritmetica, media geometrica, altre medie. Valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

6) Elementi di diritto penale: La legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione.

7) Elementi di procedura penale. Nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze ed ordinanze.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Concorso a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di perito agrario.

PROVE SCRITTE

1) Agricoltura: sua definizione, sue parti: metereologia e climatologia agraria. Pedologia. Tecnica agrologica. Tecnica culturale in generale. Coltivazioni erbacee da pieno campo. Coltivazioni ortive. Coltivazioni da fiori. Viticoltura. Olivicoltura. Frutticoltura. Piante da foglia. Selvicoltura.

2) Industrie agrarie: Enologia: locali, vasi vinari, uva, mosto, vino, vinacce e prodotti secondari, aceto. Oleificio: locali, olive, olio, utilizzazione delle sanse e degli altri residui dell'oleificio. Caseificio: latte, locali, burro, formaggio, prodotti secondari del caseificio. Conserve alimentari (cenni sulla preparazione e sulla composizione delle conserve alimentari più diffuse).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su:

3) Legislazione sociale. Avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale ai lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica.

L'Ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

4) Nozioni di ordinamento amministrativo: l'Amministrazione diretta centrale. organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri; i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa (il Prefetto e gli organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo.

L'Amministrazione indiretta dello Stato: il Comune (elementi costitutivi, organi del Comune); la Provincia (elementi costitutivi, organi dell'Amministrazione provinciale); la Regione (Regioni autonome costituite; organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

5) Elementi di statistica metodologica: concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici: media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

6) Elementi di diritto penale: la legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene: nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione.

7) Elementi di procedura penale: Nozione del processo penale, azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze ed ordinanze.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Concorso a trentadue posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dello Ispettorato del lavoro, riservato ai periti industriali.

PROVE SCRITTE

1) Impianti industriali: Organizzazione aziendale - personale; organizzazione scientifica del lavoro; attrezzature e metodi di lavorazione; trasporti interni, principi di automazione, l'obsolescenza delle macchine.

2) Tecnologia:

a) tecnologia meccanica e metallurgica: produzione ghisa, acciaio, alluminio, laminazione a caldo, fonderia, macchine utensili, trattamenti termici, tolleranze di lavorazione, caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei metalli;

b) elementi di costruzioni civili: materiali da costruzione naturali ed artificiali; materiali legnosi e metallici; resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte; murature; solai, tetti e coperture, scale e volte, fondazioni, consolidamento del terreno, cemento armato;

c) tecnologia tessile; i filati di cotone, seta, lana e fibre artificiali; preparazione, filatura, tessitura e finitura; macchine relative; caratteristiche e principi di funzionamento; titoli dei filati; caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei filati;

d) tecnologie chimiche: tecnologia dei combustibili industriali; industria dell'acido solforico e cloridrico della soda e dei concimi chimici; chimica del petrolio e derivati; chimica metallurgica; industria dei carboidrati (zucchero e cellulosa); le principali materie plastiche; l'industria della concia;

e) elettrotecnica: le fondamentali leggi di elettrologia; impianti a bassa, media ed alta tensione; produzione, trasporto ed utilizzazione dell'energia elettrica; macchine elettriche statiche e dinamiche; comunicazioni elettriche; la produzione e l'utilizzazione dell'energia ad alta ed altissima frequenza (radio, televisione, ponti radio, radar, elettronica industriale).

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sugli impianti industriali e sulla tecnologia speciale prescelta dal candidato per la prova scritta, verterà anche su

3) Legislazione sociale: Avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale ai lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica.

L'Ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

4) Nozioni di ordinamento amministrativo: l'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti). L'Amministrazione governativa locale; la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa (il Prefetto e gli organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo.

L'Amministrazione indiretta dello Stato: il Comune (elementi costitutivi, organi del Comune); la Provincia (elementi costitutivi: organi dell'Amministrazione provinciale); la Regione (Regioni autonome costituite; organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

5) Elementi di statistica metodologica: concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

6) Elementi di diritto penale: la legge penale; codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione.

7) Elementi di procedura penale: nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze ed ordinanze.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Concorso a cinquanta posti di vice segretario, nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di ragioniere e perito commerciale.

PROVE SCRITTE

1) Diritto e legislazione del lavoro: il rapporto di lavoro; le fonti del rapporto di lavoro; costituzione del rapporto di lavoro; diritti ed obblighi delle parti; estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro; avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale; i patronati di assistenza; l'assistenza ai pensionati ed agli orfani dei lavoratori; l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori; le case per i lavoratori. La cooperazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; sua organizzazione centrale e periferica. L'Ispettorato del lavoro, compiti ed organizzazione. Organismi internazionali operanti nel campo del lavoro.

2) Nozioni di ordinamento amministrativo: principi della organizzazione amministrativa, ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione diretta centrale: Organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato; i Ministeri, organi interni dei Ministeri, le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, sua composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali; l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo; cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa (il Prefetto e gli organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali dell'Amministrazione governativa.

L'Amministrazione indiretta dello Stato: il Comune (elementi costitutivi, organi del Comune); la Provincia (elementi costitutivi: organi dell'Amministrazione provinciale); la Regione (Regioni autonome costituite; organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su:

3) Nozioni di contabilità dello Stato: il bilancio dello Stato. Anno finanziario; esercizio finanziario; competenze e residui. Il bilancio rispetto al tempo (il bilancio preventivo, gli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri; il bilancio consuntivo) e rispetto al contenuto (bilancio di competenza; bilancio di cassa). Classificazione delle entrate e delle spese (entrate e spese ordinarie e straordinarie; effettive e per movimento di capitali). Pareggio, avanzo e disavanzo (effettivo e reale). Le spese dello Stato. La tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria. Le fasi amministrative delle spese. I sistemi di pagamento delle spese: mandati, ruoli di spese fisse, ordini di accreditamento. I contratti della pubblica Amministrazione: generalità.

4) Elementi di statistica metodologica: concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

5) Elementi di diritto penale: la legge penale; codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione.

6) Elementi di procedura penale: Nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze ed ordinanze.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Concorso a centonovanta posti di applicato aggiunto, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

PROVE SCRITTE

1) Componimento italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova scritta, sarà tenuto conto della calligrafia;

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e della estetica, oltre che della velocità.

PROVA ORALE

1) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto. Risoluzione dei problemi di ripartizione diretta ed inversa.

2) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I Ministeri Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (Ispettorato del lavoro, Uffici del lavoro e della massima occupazione).

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura, la Provincia, il Comune ed i loro organi. Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

3) Nozioni elementari di statistica: Concetto e oggetto della statistica. Unità statistica. Spoglio e aggruppamento dei dati statistici. Elaborazione dei dati; medie e rapporti. Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi, nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *il Ministro*: DELLE FAVE

(8562)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso di ammissione alla Scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle Scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1963, concernente la organizzazione di una Scuola professionale ferroviaria per l'anno 1963-64;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esame, a complessivi cinquanta posti per l'ammissione alla Scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, di Napoli, di Roma e del Politecnico di Milano, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, purchè alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda si trovino in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione in servizio ferroviario e non abbiano superato il 28° anno di età:

1) i laureati in ingegneria, esclusi quelli in ingegneria chimica;

2) gli studenti iscritti per l'anno accademico 1963-64, o che siano stati iscritti per il 1962-63, al 5° anno della Facoltà di ingegneria (esclusa l'ingegneria chimica), purchè, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non debbano ancora sostenere, per completare l'intero piano di studi, più di nove esami, oltre l'esame di laurea.

Alle medesime condizioni possono essere ammessi anche gli studenti fuori corso del 5° anno degli stessi corsi di laurea.

Al concorso non sono ammessi i vincitori del concorso relativo alla Scuola professionale organizzata per l'anno accademico 1962-63, salvo quanto previsto al successivo art. 18.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200 e redatta in conformità al modello allegato *A*), dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio affari generali piazza della Croce Rossa, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per il militare alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda il candidato dovrà dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il gruppo di materie, di cui al successivo art. 9, prescelto per l'esame di concorso;

la Facoltà di ingegneria (Bologna, Milano, Napoli o Roma) presso la quale intenderebbe seguire i corsi della Scuola professionale;

il proprio indirizzo.

Art. 4.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà produrre:

un certificato, rilasciato dalla rispettiva Università, dal quale risultino gli esami sostenuti ed i voti riportati, nonchè il numero e la specie degli esami eventualmente mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. Nel certificato medesimo, od in altro aggiuntivo, dovrà altresì risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1963-64, o sono stati iscritti per l'anno 1962-63;

i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni), ai fini della attribuzione di puntazioni aggiuntive di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

Art. 5.

L'ammissione alla Scuola professionale è subordinata alla condizione che, nel piano di studi seguito o da seguire dal candidato per il conseguimento della laurea, siano comprese le seguenti materie:

tecnica ed economia dei trasporti (è considerata equivalente la materia « Trasporti I »);

trazione elettrica.

In caso contrario, nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà impegnarsi, qualora risulti vincitore del concorso medesimo, a frequentare nell'anno accademico 1963-64 i corsi delle dette materie presso la prescelta Facoltà di ingegneria ed a sostenerne gli esami presso la Scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi. Ovviamente, gli esami sulle discipline suddette, sostenuti presso la Scuola, non hanno alcun valore accademico.

Art. 6.

Apposita Commissione, nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto di requisiti prescritti (il cui possesso verrà accertato direttamente a cura della Azienda), sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla Scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

I concorrenti verranno sottoposti, a cura dell'Azienda, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario con la qualifica di ispettore.

I concorrenti stessi, con la firma che dovranno apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario, si intenderanno edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei potranno chiedere — entro i successivi dieci giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire al presidente della Commissione (Servizio affari generali, piazza della Croce Rossa, Roma) domanda su carta bollata da L. 200 corredata da un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso.

Art. 8.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà del punteggio seguente

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati in tutti gli esami universitari superati, aggiungendo peraltro 4/10 di punto per ogni esame da sostenere in meno rispetto ai nove esami previsti al precedente art. 2;

2) sino a 3 punti per il voto riportato nell'esame di laurea;

3) sino a 3 punti per il complesso di altri titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni).

Art. 9.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio su uno dei seguenti tre gruppi di materie, a scelta del candidato:

A) Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni;

B) Meccanica applicata alle macchine - Macchine;

C) Fisica tecnica Elettrotecnica;

e sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per l'effettuazione del colloquio, la Commissione potrà essere integrata da esperti, designati allo scopo di intesa con le Facoltà di ingegneria sedi dei corsi.

Per la valutazione del colloquio, la Commissione disporrà di trenta punti complessivamente.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 18/30.

La votazione attribuita verrà immediatamente comunicata a ciascun candidato, unitamente al punteggio assegnatogli per i titoli di merito.

Art. 10.

La votazione complessiva ottenuta sommando i punti assegnati per i titoli con i punti attribuiti nel colloquio determinerà la graduatoria di merito.

I candidati classificati ai primi cinquanta posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla Scuola professionale, rispettivamente nella sede della Facoltà di ingegneria presso la quale, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno precisato di voler seguire i corsi.

Secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento previsto, verranno conferite borse di studio, ciascuna dell'importo di L. 300.000 (trecentomila). Tale importo sarà elevato a L. 400.000 (quattrocentomila) per gli studenti iscritti, per l'anno accademico 1963-64, ad Università diverse da quelle sedi dei corsi professionali e per coloro che, già laureati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, risultino alla data stessa residenti fuori della Provincia ove si trova l'Università sede dei corsi. A tal fine gli interessati saranno invitati a produrre il certificato di residenza, in carta bollata.

L'importo delle borse di studio — previo accantonamento di L. 100.000 — verrà corrisposto in quattro rate uguali al termine dei mesi da marzo a giugno 1064. Le rimanenti L. 100.000 verranno corrisposte dopo l'assunzione in servizio ferroviario.

Art. 11.

La Scuola professionale comprenderà lo svolgimento dei corsi:

1) Organizzazione ferroviaria;

2) Impianti ferroviari;

per complessive 36 lezioni per ciascun corso, nei locali e secondo gli orari che verranno stabiliti e resi noti d'intesa con le Facoltà di ingegneria sedi dei corsi. Sentite le Facoltà medesime verranno nominati i docenti e i rispettivi assistenti dei suindicati corsi.

Art. 12.

Oltre agli allievi vincitori del concorso di ammissione, ai corsi della Scuola professionale saranno anche ammessi coloro che siano risultati idonei al concorso medesimo.

La frequenza ai corsi stessi, col superamento dei relativi esami, costituirà in ogni caso titolo di particolare valutazione in sede di partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione in impiego ferroviario.

Art. 13.

La frequenza ai corsi della Scuola professionale è obbligatotria.

Saranno esclusi dalla concessione del rateo della borsa di studio coloro che nel mese non avranno preso parte ad almeno 2/3 delle lezioni tenute per ciascun corso.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della Scuola ed esclusi dagli esami finali coloro che non avranno preso parte ad almeno 2/3 del complessivo numero di lezioni tenute per ciascun corso.

Art. 14.

I provvedimenti di cui sopra e quelli di cui al successivo art. 15. verranno adottati dalla Commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere l'esclusione dalla Scuola di coloro che si renderanno eventualmente demeritevoli.

Art. 15.

La rinuncia, la decadenza o l'esclusione di allievi vincitori del concorso, qualora si verifichino entro il 10 giugno 1964, daranno luogo al subentro di altrettanti allievi idonei al concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito, purchè si trovino ad aver soddisfatto alle richieste condizioni di frequenza di cui all'art. 13.

Art. 16.

Per ciascun allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Art. 17.

Nelle sessioni estiva ed autunnale avranno luogo gli esami sui due corsi professionali, nonchè sulle materie di cui al precedente art. 5. A tal fine, la Commissione potrà essere eventualmente integrata da docenti delle rispettive materie.

Per sostenere gli esami gli interessati dovranno avanzare, rispettivamente entro il 20 maggio e 20 settembre 1964, apposita domanda al presidente della Commissione. Le date degli esami verranno direttamente comunicate ai soli allievi che avranno prodotto la relativa domanda.

Gli esami si intendono superati dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 18/30; non è consentita la riparazione di esami sostenuti con esito sfavorevole.

Il presidente della Commissione rilascerà, a richiesta, certificazione circa l'esito riportato.

Art. 18.

La Commissione formulerà una prima graduatoria di merito comprendente gli allievi che, entro il 30 giugno 1964, siano in possesso della laurea, ne abbiano fatto pervenire il relativo certificato ed abbiano superato gli esami sui corsi professionali di cui all'art. 11 e quelli sulle materie di cui al l'art. 5.

La Commissione medesima formulerà successivamente altre tre graduatorie di merito, comprendenti coloro che si trovino nelle condizioni di cui sopra rispettivamente al 31 agosto 1964, 31 dicembre 1964, 30 aprile 1965.

Nelle due prime graduatorie di cui ai precedenti commi potranno essere altresì compresi, se laureati, gli eventuali allievi vincitori del concorso per la Scuola professionale 1962-63, i quali, pur avendo superato gli esami di cui agli articoli 5 e 11 nelle previste sessioni, non abbiano acquisito il titolo ad essere inclusi nella graduatoria del concorso stesso esclusivamente perchè non ancora in possesso della laurea. A tal fine gli interessati saranno tenuti a far pervenire il certificato di laurea rispettivamente entro il 30 giugno 1964 e 31 agosto 1964.

Le graduatorie saranno determinate dalla somma dei punti spettanti in base ai seguenti criteri:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati sia nel colloquio di cui al precedente art. 9, sia in tutti gli esami universitari sostenuti per il conseguimento della laurea ed in quelli di cui al precedente art. 5 eventualmente sostenuti presso la Scuola professionale;

2) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati negli esami finali sui corsi professionali di cui all'art. 11;

3) da 30 a 50 punti per il voto riportato nell'esame di laurea.

Art. 19.

L'assunzione in impiego ferroviario — ai sensi e nei limiti dei comma terzo e quarto dell'art. 6 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e previa applicazione delle norme vigenti sulle riserve dei posti e sulle preferenze e precedenze nelle ammissioni a pubblico impiego — verrà disposta con la qualifica di ispettore in prova, secondo l'ordine di collocazione nelle quattro graduatorie di merito e previo totale esaurimento di ciascuna delle graduatorie precedenti.

L'assunzione stessa, che resta ovviamente subordinata alla produzione, da parte degli interessati, dei documenti di rito ed all'esito favorevole di un nuovo accertamento dei requisiti fisici richiesti — verrà effettuata con assegnazione dello stipendio iniziale della qualifica, nonchè delle altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio.

Art. 20.

Durante l'anno del servizio di prova gli assunti saranno tenuti a conseguire, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il direttore generale: RENZETTI

ALLEGATO *A*

(Su carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali - Piazza della Croce Rossa — ROMA

Io sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . a . . . . . . (prov. . . . .) residente a . . . . . ., presa conoscenza del bando di concorso per titoli ed esame emanato in data . . . ., per l'ammissione alla Scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la Facoltà di ingegneria di Bologna, di Milano, di Napoli e di Roma, domando di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel relativo bando.

Dichiaro inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne riportate, specificandone le date e le Autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario, indicare se: riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (compresa la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato); (2)

di prescegliere, per l'esame di concorso cui verrò sottoposto in base all'art. 9 del bando, il seguente gruppo di materie: (indicare: *A* o *B* o*C*), e precisamente: (specificare le materie);

di avere l'intendimento di seguire i corsi della Scuola professionale presso la Facoltà di ingegneria di . . . . (precisare se Bologna, Milano, Napoli o Roma);

Allego un certificato rilasciato dall'Università degli studi di . . . ., dal quale risultano gli esami sostenuti ed i voti riportati, nonchè (eventualmente) il numero e la specie degli esami mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. (3)

Allego inoltre i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di merito:

1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .

(eccetera).

Preciso che nel piano di studi seguito (o da seguire) per il conseguimento della laurea sono (o non sono) comprese le materie (tecnica ed economia dei trasporti — è considerata equivalente la materia « Trasporti I » — e Trazione elettrica), di cui all'art. 5 del bando di concorso (4).

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso mi venga fatta al seguente indirizzo, impegnandomi a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni. (5)

Indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Allegati: n. . . . . . .

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare: i servizi prestati, le date e le località relative, nonchè le cause dell'eventuale risoluzione dei rapporti di pubblico impiego.

(3) Nel certificato medesimo — od in altro certificato aggiuntivo da produrre — dovrà anche risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1963-64 o sono stati iscritti per il 1962-63.

(4) Qualora le dette materie non fossero comprese, il candidato dovrà aggiungere: « Mi impegno, risultando vincitore del concorso, a frequentare nell'anno accademico 1963-64 i relativi corsi presso la Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di . . . . . . (precisare: Bologna, o Milano, o Napoli, o Roma) e a sostenerne gli esami presso la Scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(9456)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso di promozione ad ispettore capo nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura.

Il Bollettino ufficiale n. 13 - Parte II - Supplemento dell'8 novembre 1963, reca il decreto con il quale è stato indetto un concorso speciale per esame di promozione a 28 posti di ispettore capo nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva.

Le domande di ammissione al concorso suindicato dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre l'8 dicembre 1963.

(9512)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1205/6/II del 15 marzo 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1962;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 5008/6/II del 31 luglio 1963, modificato con decreto n. 6655/6/Rag. del 16 ottobre 1963;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Lazzerini Anna Maria . . . . . punti 53,48976
2. Andrei Maria Domenica . . . . . » 52,9559
3. De Santis Pia . . . . » 52,9541
4. Goracci Nella . . . . » 51,6746
5. Mazzuoli Carolina . . . . . . » 51,6489
6. Dondolini Franca . . . . . . » 48,6890
7. Senesi Renata . . . . » 48,3101
8. Dei Dea . . . . » 47,7515
9. Del Rosso Michela . . . . . . » 46,81346
10. Naldi Orietta . . . . » 45,3226
11. Alessandrini Carla . . . . . . » 45,30525
12. Velasco Annunziata . . . . . . » 44,97915
13. Ulivieri Urelda . . . . » 44,6017
14. Angiolini Annunziata . . . . . » 43,2598
15. Spinelli Mariva . . . . » 43,21875
16. Franchi Virginia . . . . . . » 41,9811
17. Pastorelli Roberta . . . . . . » 41,7328
18. Mori Iole . . . . » 41,50
19. Fralassi Lietta . . . . » 41,1380
20. Bonelli Lida . . . . » 40,2396
21. Olmeda Maria Luisa . . . . . . » 37,0000
22. Buresta Adalgisa . . . . . . » 35,862
23. Perrotti Rachele . . . . » 35,0000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 30 ottobre 1963

Il medico provinciale: POLITANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6946/6/II in data odierna, con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultanti idonee nel concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1963;

Visto l'elenco delle condotte ostetriche indicate in ordine di preferenza dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti idonee del concorso di cui in narrativa sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Lazzerini Anna Maria: Monte Argentario (condotta di Porto Ercole);

2) Andrei Anna Domenica: Massa Marittima (condotta di Tatti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 30 ottobre 1963

Il medico provinciale: POLITANO

(9506)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Gorizia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1/vet. del 21 gennaio 1963, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Gorizia al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con proprio decreto n. 195/vet. in data 1° agosto 1963, nonchè la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in narrativa:

1. Vida Luigi	punti 58,160 su 100
2. Gallizia Romano	» 50,781 »
3. Burgnic Bruno	» 50,218 »
4. Battello Ermacora	» 49,238 »
5. Sciutteri Giuseppe	» 47,50 »
6. Tomba Egone	» 47,473 »
7. Pagavino Giorgio	» 46,062 »
8. Fonzo Ciro	» 44,765 »
9. Cherubini Giuseppe	» 44,072 »
10. Cossutti Bruno	» 43,683 »
11. Rossini Carlo	» 43 »
12. Cacitti Dante	» 42,50 »
13. Pascotto Otello	» 41,50 »
14. Miani Mario	» 38 »
15. Endrigo Sergio	» 37,50 »
16. Craighero Italo, (coniugato con due figli)	» 37 »
17. Filotto Ermenegildo	» 37 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Gorizia e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 23 ottobre 1963

Il veterinario provinciale: GERMINETTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1/Vet. del 21 gennaio 1963, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Gorizia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 343/Vet. del 23 ottobre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Vida Luigi, nato a Gorizia il 26 aprile 1926, ivi residente, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto nella condotta consorziale tra i comuni di:

Gradisca d'Isonzo - Farra d'Isonzo - Mariano del Friuli - Romans d'Isonzo - Sagrado - Villesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Gorizia e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 23 ottobre 1963

Il veterinario provinciale: GERMINETTI

(9284)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.